



E.I.

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 165 del 26 MAG. 2021

Città di Modica

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione per l'accesso alle Infrastrutture Fisiche in disponibilità del Comune di Modica per la posa di reti di telecomunicazioni ad alta velocità.

L'anno duemilaventuno il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO alle ore 18,30 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore		X
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore		X

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 24629 del 25.05.2021, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso proponente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art.12 L.R. n.30/2000, e che la stessa non necessita di ulteriori pareri;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.



E.I.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE

SETTORE X
MANUTENZIONI

Città di Modica

Prot. n. 24628 del 25/05/2021

Oggetto: Approvazione Schema di Convenzione per l'accesso alle Infrastrutture Fisiche in disponibilità del Comune di Modica per la posa di reti di telecomunicazioni ad alta velocità.

Il Responsabile del X Settore

Premesso:

- che il Gestore (Comune di Modica) dispone di infrastrutture fisiche;
- che con l'espressione «infrastruttura fisica» si intendono “tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali”;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 33/2016, “Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture hanno l'obbligo di concedere l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza”;
- che Telecom Italia, titolare di Autorizzazione Generale per il servizio telefonico accessibile al pubblico e di Autorizzazione Generale per l'installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica per l'intero territorio nazionale, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni in data 21/12/2012 in rinnovo della Licenza individuale ex Delibera Agcom n. 820/00/CONS, e rinnovata con Provvedimento MiSE prot. 98084 del 21 dicembre 2012;
- che TIM ha presentato al Gestore richiesta per l'accesso alle predette infrastrutture fisiche ai fini dello sviluppo ed esercizio della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità;
- che l'art.3 del D.M. 1 ottobre 2013, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, prevede che l'installazione delle infrastrutture digitali sia effettuata prioritariamente utilizzando infrastrutture stradali ed intercapedini già esistenti ed utilizzate per il passaggio di altri sottoservizi,

purché ciò risulti compatibile con le rispettive specifiche norme di settore, in una logica di conservazione e al fine di limitare al massimo l'impatto ambientale degli interventi;

- che il DLgs 33/16 sancisce il diritto dell'Operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica ad accedere alle infrastrutture fisiche esistenti ai fini della installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e disciplina gli obblighi che i titolari di tali infrastrutture devono rispettare a tale fine.

Visto lo schema di convenzione che regola i rapporti tra le parti,

Vista la Determinazione del Sindaco n. 3395 del 31.12.2020 per la conferma della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

PROPONE

1. **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. **Di approvare** lo schema della Convenzione tra questo Ente e TIM S.p.A. per l'accesso alle infrastrutture fisiche in disponibilità del Comune di Modica per la posa di reti di TLC ad alta velocità sul territorio comunale di Modica;
3. **Di dare atto** che per la convenzione non necessita copertura finanziaria;
4. **Di dare mandato** al Responsabile P.O. del X Settore di sottoscrivere il predetto schema di Convenzione;
5. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;
6. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Il Responsabile del Settore
Geom. Giorgio Scollo



N. RAP.

**SCHEMA CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FISICHE
IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODICA PER LA POSA DI RETI DI TLC
AD ALTA VELOCITA', AI SENSI DEL D.Lgs. n. 33/2016.**

TRA

Comune di Modica, in seguito denominato "Gestore dell'Infrastruttura fisica" o semplicemente "Gestore", con sede a Modica in Via Resistenza Partigiana 36, C.F. e P. I.V.A. 00175500883, nella persona del ----- nato a ----- il -----, C.F. -----, in qualità di -----, autorizzato alla stipula della presente convenzione con Deliberazione della Giunta Comunale n. ----- del -----;

E

TIM S.p.A., con sede legale in Milano, Via Negri, 1 codice fiscale e partita iva 0488410010, che qui interviene nella persona di _____ Responsabile di _____ in virtù della procura del _____ repertorio _____ raccolta n. _____, _____ Notaio in _____, in seguito denominata "Telecom Italia" o "Operatore";

PREMESSO

- che il Gestore dispone di infrastrutture fisiche;
- che con l'espressione «infrastruttura fisica» si intendono "tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali";
- che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2016, "Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture hanno l'obbligo di concedere l'accesso nel rispetto dei

principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza”;

- che Telecom Italia, titolare di Autorizzazione Generale per il servizio telefonico accessibile al pubblico e di Autorizzazione Generale per l'installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica per l'intero territorio nazionale, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni in data 21/12/2012 in rinnovo della Licenza individuale ex Delibera Agcom n. 820/00/CONS, e rinnovata con Provvedimento MiSE prot. 98084 del 21 dicembre 2012;

- che TIM S.p.A. in data 09/02/2021 ha presentato al Gestore richiesta per l'accesso alle predette infrastrutture fisiche ai fini dello sviluppo ed esercizio della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità;

- che l'art.3 del D.M. 1 ottobre 2013, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, prevede che l'installazione delle infrastrutture digitali sia effettuata prioritariamente utilizzando infrastrutture stradali ed intercapedini già esistenti ed utilizzate per il passaggio di altri sottoservizi, purché ciò risulti compatibile con le rispettive specifiche norme di settore, in una logica di conservazione e al fine di limitare al massimo l'impatto ambientale degli interventi;

- che il DLgs 33/16 sancisce il diritto dell'Operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica ad accedere alle infrastrutture fisiche esistenti ai fini della installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e disciplina gli obblighi che i titolari di tali infrastrutture devono rispettare a tale fine.

Tutto ciò premesso, al fine di disciplinare i reciproci rapporti, il Gestore dell'Infrastruttura fisica e TELECOM ITALIA convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – OGGETTO

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore concede all'Operatore il diritto di accedere alle infrastrutture della rete sotterranea in tubazione (in seguito "infrastrutture" o anche singolarmente "tubazione") di cui dispone, per la posa degli impianti di TLC secondo i termini e le condizioni della presente Convenzione.

Tale accesso potrà avvenire previa verifica della fattibilità e compatibilità di ogni intervento di posa con la finalità primaria le Infrastrutture sono destinate.

Ogni singolo intervento di posa - effettuato dall'Operatore a propria cura e spese, direttamente o a mezzo di personale e/o imprese dallo stesso incaricate - dovrà essere preventivamente autorizzato dal Gestore sulla base di schemi progettuali di dettaglio definiti dall'Operatore e rilevati attraverso sopralluoghi preliminari congiunti volti a verificare l'idoneità del percorso e ad individuare i punti di accesso e le modalità di posa.

Il Gestore garantisce che le infrastrutture messe a disposizione dell'Operatore sono libere da vincoli.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONI

L'Operatore, ai fini dell'utilizzo delle Infrastrutture del Gestore ai sensi della presente Convenzione, invierà al Gestore una specifica comunicazione, allegando lo schema progettuale dell'intervento di posa/manutenzione che intende realizzare.

Resta inteso che l'Operatore provvederà, a propria cura e spese, all'acquisizione di tutti i titoli (permessi, licenze, autorizzazioni amministrative, nulla osta, eccetera) eventualmente necessari ai fini dell'installazione e il mantenimento delle infrastrutture TLC oggetto dell'Accordo.

ART. 4 - PRESCRIZIONI DI POSA

Le Parti escludono che le infrastrutture cedute in uso ai sensi della presente Convenzione possano essere utilizzate dall'Operatore per un uso diverso rispetto a quello previsto dalla Convenzione stessa.

La posa e l'ingombro di infrastrutture TLC all'interno dell'infrastruttura fisica ceduta non deve costituire ostacolo alle esigenze di esercizio del Gestore, né alle relative operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria della Infrastruttura.

L'Operatore potrà posare all'interno della Infrastruttura tubi, minitubi o cavi dielettrici, adeguatamente protetti, in un numero compatibile con la capacità ricettiva dell'infrastruttura stessa, anche in previsione di eventuali sviluppi della rete. I tubi, minitubi e i cavi dielettrici resteranno di proprietà esclusiva dell'Operatore.

Ai fini del corretto esercizio dell'impianto di TLC, il Gestore assicura che l'infrastruttura fisica messa a disposizione dell'Operatore non accoglierà altre reti o infrastrutture che non siano compatibili con quella per cui l'infrastruttura fisica stessa è stata realizzata e con quella di TLC.

Qualora le Parti lo ritengano necessario, il Gestore fornirà all'Operatore, con proprio personale, il necessario supporto tecnico in fase realizzativa addebitando all'Operatore i costi sostenuti secondo quanto previsto nel successivo articolo 9.

Nella posa delle infrastrutture TLC dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'Allegato A.

Art. 5- INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE DI TLC E RESPONSABILITA'

DELL'OPERATORE

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di TLC posati dall'Operatore saranno effettuati a cura e spese di quest'ultimo.

Su richiesta del Gestore, l'Operatore si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli eventuali lavori/interventi che si rendessero necessari – sia al momento della posa degli impianti di TLC, sia nel corso del loro esercizio e manutenzione - per la salvaguardia degli impianti del Gestore, sempre che i lavori/interventi anzidetti si rendano necessari a causa della presenza degli impianti di TLC dell'Operatore.

L'inadempimento da parte dell'Operatore, comporterà la facoltà del Gestore di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 6 – SUBAFFITTO O CESSIONE DEL DIRITTO D'USO

Telecom Italia, in virtù degli obblighi imposti dalla normativa di settore vigente potrà mettere a disposizione di altri Operatori di Comunicazione elettronica parte degli impianti di sua proprietà posti all'interno dell'infrastruttura fisica del Gestore.

Telecom Italia si impegna, pena la risoluzione del presente Accordo, a comunicare preliminarmente tale eventualità al Gestore delle infrastrutture e a rendere noti all'Operatore terzo i contenuti del presente Accordo.

ART. 7 - INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE FISICHE

Il Gestore si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di richiedere all'Operatore di intervenire sui propri impianti di TLC qualora questi o il loro esercizio dovesse risultare di ostacolo, ovvero comportare oneri aggiuntivi per il Gestore, nello svolgimento delle proprie attività.

In tal caso il Gestore invierà all'Operatore richiesta scritta, indicando se trattasi di intervento:

1. **Urgente:** qualora legato ad un intervento straordinario non procrastinabile.
2. **Programmabile:** in caso di manutenzione ordinaria.

In caso di intervento Urgente il Gestore indicherà il termine entro il quale l'Operatore dovrà necessariamente intervenire.

In caso di intervento Programmabile le Parti si impegnano a concordare congiuntamente i termini di esecuzione delle operazioni.

Il mancato rispetto dei termini di intervento comporterà la facoltà del Gestore di risolvere il presente Accordo ai sensi dell'art 1456 c.c. fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 8 - PERSONALE E NORME DI SICUREZZA

L'Operatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni di legge, comprese quelle

contenute nel D.lgs. n.81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro.

L'Operatore si impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all'interno della rete di _____ del Gestore per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dalla medesima, assumendo l'obbligo di attenersi scrupolosamente.

L'Operatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto della convenzione per aver ricevuto, dal Gestore, tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione da adottarsi in relazione alle attività ed alle aree di volta in volta individuate rinunciando, sin d'ora, a qualsiasi indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere.

Art. 9 - RESPONSABILITA' DELLE PARTI

L'Operatore, nello svolgimento delle proprie attività di esercizio e manutenzione della rete di TLC, risponderà direttamente degli eventuali danni arrecati all'Infrastruttura del Gestore, manlevandolo da qualsiasi pretesa dovesse essere avanzata da terzi in conseguenza di detti danno o in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque connessi a dette attività, anche se l'installazione, l'esercizio e/o la manutenzione fossero effettuate da società incaricate.

Parimenti il Gestore risponderà di qualsiasi danno venga arrecato agli impianti di TLC dell'Operatore (minitubi, cavi in f.o.), che dovesse essere arrecato durante gli interventi da parte del personale del Gestore o di sua impresa di fiducia sulla propria infrastruttura.

Inoltre, l'Operatore manleva il Gestore da qualsiasi danno possa derivare a persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla propria attività e dal posizionamento, gestione e

manutenzione degli impianti di TLC. La presenza sul luogo del personale del Gestore al momento del posizionamento, manutenzione e controllo dell'infrastruttura da parte dell'Operatore, non limita né riduce la responsabilità di quest'ultimo.

L'uso delle Infrastrutture esistenti include le infrastrutture che sono gestite direttamente dal Comune e quelle che il Comune ha affidato in gestione a operatori che le utilizzano per l'erogazione di servizi pubblici (a titolo esemplificativo, servizio d'illuminazione pubblica).

In questo secondo caso, l'installazione dei minitubi da parte dell'operatore deve tener conto delle esigenze di questi altri operatori e non può comportare una saturazione dello spazio presente nell'Infrastruttura Esistente.

Resta inteso che, salvo i casi di dolo o colpa grave, nulla è dovuto all'Operatore da parte del Comune, delle proprie società partecipate o controllate, o da società che gestiscono le infrastrutture di proprietà comunale in caso di danneggiamento dei cavi in fibra ottica di proprietà dell'Operatore, durante operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria del cavidotto o dei servizi in esso allocati, qualora l'Operatore non abbia correttamente indicato la presenza di infrastruttura e purchè il Comune abbia preventivamente comunicato all'operatore l'inizio dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, a meno che si tratti di interventi con carattere di urgenza, di cui sarà data comunicazione all'Operatore non appena possibile, così che l'operatore può mettere in sicurezza la rete di comunicazioni elettroniche.

ART. 10 - CORRISPETTIVI

Per l'accesso alle Infrastrutture fisiche esistenti in disponibilità del Gestore, l'Operatore riconoscerà al Gestore stesso un importo *Una Tantum* in € 4,51 metro lineare in IRU a 20 anni.

L'Operatore si impegna, altresì, a riconoscere al Gestore gli eventuali importi conseguenti le attività di supporto tecnico effettuate in fase realizzativa, nei termini di cui all'art. 4 della

presente Convenzione. Tali importi saranno calcolati in relazione al numero e alla durata degli interventi sulla base del costo medio orario del personale che presterà la propria assistenza.

L'Operatore effettuerà il pagamento a _____ giorni dalla data di presentazione della fattura da parte del Gestore.

Art. 11 - PROPRIETÀ DEI BENI

Le Parti riconoscono che ogni opera realizzata dall'Operatore in virtù della presente Convenzione, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo pubblico, ovvero posate all'interno delle infrastrutture fisiche del Gestore, costituiscono proprietà dell'Operatore stesso che ne è esclusivo titolare e di conseguenza, le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali.

Fin da ora le Parti precisano e concordano che l'Operatore manterrà la proprietà di detti impianti anche una volta che sia eventualmente spirato il periodo concessorio o sia comunque venuto meno il diritto d'uso concesso sulla scorta del presente Accordo, ovvero ancora qualora il presente Accordo si sia in qualsivoglia modo e per qualsivoglia motivo risolto.

Per contro, le infrastrutture fisiche del Gestore utilizzate dall'Operatore per lo sviluppo della propria rete di TLC, rimangono di esclusiva proprietà del Gestore stesso.

Art. 12 - OBBLIGHI IN CASO DI SPOSTAMENTO

L'Operatore si impegna a collaborare con il Gestore e ad agevolare le relative attività, in caso si rendesse necessario spostare le infrastrutture del Gestore, occupate dagli impianti di TLC.

Il Gestore si impegna a fornire motivata comunicazione all'Operatore con almeno 30 giorni di preavviso.

L'Operatore provvederà, a propria cura e spese, allo spostamento dei propri impianti di TLC nei tempi e nei modi che le Parti concorderanno. Il Gestore procederà allo spostamento delle

proprie infrastrutture che, in sede definitiva, dovranno avere dimensioni opportune al ricollocamento degli impianti di TLC al loro interno.

Al fine di consentire al Gestore di procedere allo spostamento dei propri impianti l'Operatore si impegna a segnalare la presenza dell'impianto di TLC alle eventuali ditte esecutrici dei lavori che ne facciano richiesta.

In caso di mancato spostamento da parte dell'Operatore, degli impianti di TLC, il gestore procederà all'esecuzione di quanto necessario e i relativi costi saranno addebitati all'Operatore stesso.

Il mancato spostamento comporterà, inoltre, la facoltà per il Gestore di risolvere il presente Accordo ai sensi dell'art 1456 c.c. fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 13 - DURATA

La presente Convenzione, valida ed efficace dal giorno della sua sottoscrizione, scadrà il 2041.

Gli eventuali accordi specifici, sottoscritti in vigenza della presente Convenzione, resteranno comunque validi ed avranno la durata specificata negli accordi stessi, legata alla vita utile degli impianti di TLC.

ART 14 - RISOLUZIONE

La presente Convenzione si risolve di diritto, mediante comunicazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e fatto salvo il risarcimento del danno, oltre che nei casi espressamente previsti dalla presente Convenzione anche nelle seguenti ipotesi:

- violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine del Gestore;
- utilizzo delle infrastrutture per scopi diversi rispetto all'oggetto dell'Accordo;
- in caso di liquidazione o procedure concorsuali dell'Operatore;

- qualora l'Operatore fosse destinatario di un provvedimento di decadenza, revoca o sospensione dei titoli e/o delle licenze richiamate e previste dalla normativa pro tempore.

Art. 15 - CESSIONE

L'Operatore non potrà trasferire il diritto derivante dalla presente Convenzione a soggetti terzi senza autorizzazione scritta da parte del Gestore, pena la risoluzione della presente Convenzione.

La presente Convenzione continuerà ad avere piena validità anche in caso di trasformazione dell'Operatore o di sua fusione ai sensi degli artt. 2504 e segg. del Codice Civile.

In caso di cessione delle infrastrutture a soggetti terzi da parte del Gestore, l'Operatore manterrà tutti i diritti acquisiti in virtù della presente Convenzione e degli accordi specifici di utilizzo dell'Infrastruttura del Gestore, senza nulla dovere al subentrante.

Art. 16 - RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare o a rendere disponibili a terzi le informazioni definite riservate, con la sola eccezione della comunicazione al proprio personale o a società espressamente incaricate in ragione dell'esecuzione del presente Accordo. A tal fine, ciascuna Parte adotterà ogni misura che riterrà necessaria od opportuna e sarà comunque ritenuta responsabile nei confronti dell'altra parte per le eventuali violazioni da parte del proprio personale rispetto all'impegno di riservatezza assunto.

ART. 17 - COMUNICAZIONI

Le Comunicazioni tra le Parti devono avvenire esclusivamente tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

Gestore.....

TIM SpA

Art. 18 - REGISTRAZIONE

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e gli eventuali oneri saranno a carico dell'Operatore.

Art. 19 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di _____.

Redatto e sottoscritto in n _____ originali di cui n _____ per il Gestore e n _____ per Telecom Italia.

Modica li _____

Il Comune _____

TIM SpA _____

Allegato A - PRESCRIZIONI DI POSA

Nella posa delle infrastrutture TLC dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- inserimento, da parte dell'OPERATORE di minitubi e relativi cavi dielettrici di TLC adeguatamente protetti nelle Infrastruttura fisica costituita da tubi e pozzetti esistenti del gestore;
- in corrispondenza a ciascuno di tali pozzetti, utilizzati per l'inserimento, deve essere realizzato dall'Operatore un limitrofo pozzetto, ad uso esclusivo dell'impianto di TLC, raccordati fra loro con apposito tubo;
- il tubo di raccordo tra i pozzetti deve essere chiuso e sigillato nell'innesto con il pozzetto del Gestore al fine di garantire la separazione fra le terminazioni dei cavi delle infrastrutture gestite rispettivamente dal Gestore e dall'Operatore;
- i pozzetti dell'Operatore resteranno di proprietà esclusiva dell'Operatore stesso che ne garantirà la manutenzione sia ordinaria che straordinaria;

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • l'innesto del tubo di raccordo sul pozzetto del Gestore deve essere tale da non farlo sporgere al suo interno al fine di evitare la riduzione della luce all'interno del pozzetto stesso; |
| <ul style="list-style-type: none"> • l'infrastruttura di telecomunicazioni non deve attraversare la sezione libera del pozzetto del Gestore; |
| <ul style="list-style-type: none"> • quanto oggetto di posa da parte dell'Operatore deve riportare elementi di identificazione secondo la normativa interna dell'Operatore; |
| <ul style="list-style-type: none"> • i chiusini dei pozzetti dell'Operatore devono riportare il logo identificativo dell'Operatore stesso e rispondere alla normativa europea EN 124; |
| <ul style="list-style-type: none"> • a conclusione dei lavori sarà sottoscritto tra il Gestore e l'Operatore un verbale che attesti l'assenza di danni evidenti alle infrastrutture del GESTORE correlati alla posa degli impianti di TLC. |

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: **favorevole /sfavorevole**

Modica, li

25/05/2021

Il Responsabile del Settore

Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: **favorevole /sfavorevole**

Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2017.

Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. _____ pagine, incluso il presente prospetto.,

Visto

L'Assessore al ramo

Il Responsabile proponente

La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 165 del 26 MAG 2021

Il Segretario Comunale

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: **www.comune.modica.gov.it**.

Modica li

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal **27 MAG 2021** al **11 GIU 2021**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale